

A black and white photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image shows a complex network of large, curved pipes and vertical structures, with scaffolding and walkways visible. The perspective is looking upwards, emphasizing the scale and height of the equipment.

LLOYD'S

YOUR INSURANCE DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:

<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team

Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia
CCIAA 1351975 - CODICE FISCALE 07585850584 - PART. IVA 10655700150

LLOYD'S

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / MRC
4	109851	MIL 621	F	- -
Tipo di assicurazione: RCT Contratto n°: F1800005729				UMR: B0621PFOND000518

Nome dell'Assicurato o Contraente: Fondo di Assistenza per i Finanziari
Indirizzo : Viale XXI Aprile 51
CAP e Città : 00162 Roma - Lazio (Italia)
Codice Fiscale/Partita IVA : 80094070580 / C.I.G.: 7452283A78

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2021
-

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: Vedasi testo condizioni allegato	Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali): Pagamento entro 60 giorni dalla decorrenza
--	---

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,105 RCT-RCO	189.950,00	0,00	189.950,00	42.263,87	232.213,87
-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	189.950,00	0,00	189.950,00	42.263,87	232.213,87

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT65N0200805351000500015707 intestato ai Lloyd's. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
30/06/2018	189.950,00	0,00	189.950,00	42.263,87	232.213,87
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio: Annuale

Data
20 luglio 2018

L'Assicurato o il Contraente


VITTORIO SCALA
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
in nome e per conto dei membri sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Il Contraente:

Il Corrispondente dei Lloyd's incaricato alla gestione della presente Polizza è:
S. & C. INSURANCE BROKERS S.R.L. - Via Catone, 3 - 00192 Roma (RM) - Tel. 06 68210289 (2 linee r.a.) -
main.office@secbrokers.it - PEC: secbrokers@legalmail.it

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani
in data L'Incaricato



Guardia di Finanza
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F. 80094070580

CAPITOLATO TECNICO

**«PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI A FAVORE
DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
PER EVENTI DANNOSI NON DOLOSI COMMESSI
DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO»**

(per il triennio 2018 - 2021)

CIG: 7452283A78

INDICE

1. DEFINIZIONI	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	4
ART. 2 - DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO	4
ART. 3 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - ASSICURATO	5
ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE	5
ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI	5
ART. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	5
ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	6
ART. 10 - DENUNCIA DI SINISTRO	6
ART. 11 - FORO COMPETENTE	6
ART. 12 - ONERI FISCALI	6
ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	6
ART. 14 - DIRITTO DI RECESSO	6
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 16 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE	7
3. SEZIONE I - R.C.T./R.C.O.	7
ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7
ART. 18 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	7
ART. 19 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.....	8
ART. 20 - LIMITI DI INDENNIZZO.....	9
ART. 21 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'.....	9
ART. 22 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.....	9
ART. 23 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO	9
ART. 24 - ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 25 - RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 9	
ART. 26 - PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI	10
ART. 27 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	10

ART. 28 - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI	10
ART. 30 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI	10
4. SEZIONE II - TUTELA LEGALE	11
ART. 31 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 32 - ESCLUSIONI.....	11
ART. 33 - ESTENSIONE TERRITORIALE	12
ART. 34 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE	12
ART. 35 - DECORRENZA DELLE GARANZIE.....	12
ART. 36 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
ART. 37 - GESTIONE DEL SINISTRO	13
5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DEL SINGOLO.....	14
DEFINIZIONI PER LA CONDIZIONE AGGIUNTIVA	14
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, PERDITE PATRIMONIALI	14
ART. 38 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 39 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.....	15
ART. 40 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'	15
ART. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE	15
ART. 42 - ESCLUSIONI.....	15
ART. 43 - CLAUSOLA ASBESTO	15

1. DEFINIZIONI

Nel seguente testo, si intende per:

assicurazione	il contratto di assicurazione;
polizza	il documento che prova l'assicurazione;
contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione (tutti i Finanziari di ogni ordine e grado - circa n. 65.000);
impresa/società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
perdite patrimoniali	il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
tutela legale	l'assicurazione tutela legale ai sensi del d.lgs. n. 209/2005 - artt. 163 e 164 - artt. 173 e 174 e correlati.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Art. 2 - DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

1. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
2. A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto.
3. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive alla prima, si intende fissato in 30 giorni.
4. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
5. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 3 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del 30 giugno 2018 e termina alle ore 24,00 del 30 giugno 2021.
2. La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 4 - ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Guardia di finanza che, allo stato, non è superiore a 60.000 unità al 1° gennaio 2018.

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione (Rup – art. 111, c. 2) del contratto provvede:
 - a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
 - b) ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della compagnia assicurativa contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - c) a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione non ha limitazioni territoriali, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

1. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Impresa/Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
2. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

Art. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che determinano una diminuzione delle risorse economiche assegnate alla stazione appaltante tali da dover determinare una riduzione delle prestazioni offerte dal servizio, l'appaltatore è obbligato ad

assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Art. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

1. La Società assume fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della definizione della vertenza stessa, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa, contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
5. Sono espressamente escluse le spese inerenti eventuali procedimenti arbitrari.
6. La gestione della vertenza avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Art. 10 - DENUNCIA DI SINISTRO

Denunciato il sinistro entro il termine di dieci giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, questi entro ulteriori quindici giorni dovrà fornire un dettagliato rapporto sui fatti avvenuti.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

Art. 12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 14 - DIRITTO DI RECESSO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento ovvero dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
2. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di

rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

Art. 16 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'Impresa assicura l'insussistenza della causa di esclusione prevista dalla normativa "Anticorruzione" di cui all'art. 53, comma 16-ter; d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

3. SEZIONE I - R.C.T./R.C.O.

Art. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento della propria attività istituzionale, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o legittimamente detenute.
2. Per tale ipotesi si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del c.p.p. a carico degli appartenenti al Corpo in qualità di ufficiali e agenti di P.G.
3. Sono compresi i fatti colposi o dolosi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicuratore si obbliga inoltre a versare eventuali provvisori liquidate in favore della parte lesa da parte dell'Autorità giudiziaria civile o penale.

Art. 18 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurazione non vale per danni/perdite patrimoniali conseguenti a:
 - a) fatti dolosi;
 - b) abuso di potere;
 - c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
 - d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato;
 - e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - f) attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale;

- g) furto e rapina;
 - h) esposizione a fibre di amianto;
 - i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
 - j) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad essa equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
 - k) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
 - l) attività di componente dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, a vario titolo denominati, che fanno cessare la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - m) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
 - n) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
 - o) alle attività previste e disciplinate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - p) illecita detenzione o impiego di esplosivi.
2. Sono altresì esclusi dalla presente assicurazione:
- a) i danni/perdite patrimoniali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa o in occasione del mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, *firmware*, *software*, *hardware* di proprietà o meno;
 - b) i danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.
3. Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Art. 19 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

1. L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.
2. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 e 1893 c.c., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
3. Le garanzie sono inoltre operanti per le richieste di risarcimento presentate nei due anni successivi alla scadenza del contratto a condizione che si riferiscano a fatti posti in essere durante il periodo di copertura e che non esista altra polizza per lo stesso rischio.

Art. 20 - LIMITI DI INDENNIZZO

1. L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € 30.000.100,00 per ciascun sinistro e per persona, anche in caso di corresponsabilità di più assicurati nell'ambito dello stesso sinistro.
2. Il limite del massimale per sinistro resta tale anche nell'ipotesi di più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche di quelle presentate successivamente alla cessazione della polizza.

Art. 21 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

Art. 22 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente Assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 23 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

1. Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:
 - a) decesso dell'Assicurato;
 - b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio con il Corpo della Guardia di finanza;
 - c) radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dal Corpo della Guardia di finanza.
2. In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà a essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

Art. 24 - ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
2. Tale garanzia vale nell'ambito di un sottomassimale di € 15.000.000,00 per ogni sinistro.

Art. 25 - RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

1. La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, lett. o), comprende le perdite patrimoniali e i danni per morte, lesioni

personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.

2. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Corpo della Guardia di finanza limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.
3. Tale garanzia vale nell'ambito di un sottomassimale di € 15.000.000,00 per ogni sinistro.

Art. 26 - PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

1. La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. n), comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
2. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € 15.000.000,00 per ogni sinistro.

Art. 27 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. f), comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
2. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € 15.000.000,00 per ogni sinistro.

Art. 28 - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

Art. 29 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza) tenuti dal Contraente/Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

Art. 30 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

1. La società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- a) numero del sinistro;
 - b) data di accadimento;
 - c) tipologia di avvenimento;
 - d) importo pagato;
 - e) importo riservato;
 - f) importo della franchigia;
 - g) data del pagamento o della chiusura "senza seguito".
2. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
 3. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

4. SEZIONE II - TUTELA LEGALE

Art. 31 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale per sinistro e anno di € **25.000,00** per ogni appartenente al Corpo e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia in sede civile che penale, necessarie per la tutela degli interessi dell'Assicurato in presenza di fatti che si concretizzino nei reati di violenza resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati punibili a querela di parte, sempre che l'Assicurato sia parte lesa e siano connessi all'attività istituzionale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Si precisa che l'obbligo di intervento previsto dall'art. 55 c.p.p. rientra nella nozione di attività istituzionale del Corpo della Guardia di finanza.
3. Quando l'Assicurato non è parte lesa, la copertura opera anche nel caso in cui questi, originariamente imputato, venga poi assolto perché il fatto non costituisce reato o non sussiste, in caso di rimessione della querela o di sopraggiunta prescrizione del reato.
4. In questo caso, la società verserà la differenza tra il rimborso eventualmente ottenuto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e le spese di difesa effettivamente sostenute.
5. Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto durante il servizio per ragioni di servizio.

Art. 32 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.), contributo unico;
 - c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
 - d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;

- e) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'impresa;
- f) le spese relative a controversie in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto doloso con sentenza passata in giudicato.

Art. 33 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione non ha limitazioni territoriali, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 34 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c.

Art. 35 - DECORRENZA DELLE GARANZIE

1. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione.
2. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
3. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
4. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
5. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 36 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza - e comunque non oltre il termine di anni due dal verificarsi dell'evento stabilito dall'articolo 2952 del codice civile in materia di prescrizione - a mezzo PEC e contenere:
 - a) narrazione dei fatti;
 - b) conseguenze dell'evento;
 - c) generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
 - d) data, luogo e cause del sinistro.
2. Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull'accaduto.

3. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Compagnia tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa ritiene necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.
4. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Compagnia dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza per i Finanziari si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.
5. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo PEC.

Art. 37 - GESTIONE DEL SINISTRO

1. L'Assicurato, dopo aver presentato denuncia di sinistro alla Società, nomina un legale segnalandone immediatamente il nominativo alla Società che, preso atto, assume a proprio carico le relative spese.
2. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
3. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
4. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
5. La Società si impegna a far pervenire tempestivamente all'Assicurato l'eventuale benestare.
6. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è in facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
7. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
8. Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società; di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.
9. La gestione del sinistro avviene tra la società assicuratrice e l'assicurato.
10. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo di Assistenza per i Finanziari).
11. Nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato o di cessazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, da parte dello stesso dell'attività presso l'Amministrazione di appartenenza durante il periodo di validità dell'Assicurazione è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso la predetta Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

5. CONDIZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DEL SINGOLO

DEFINIZIONI PER LA CONDIZIONE AGGIUNTIVA

Nel seguente testo, si intende per:

assicurazione	il contratto di assicurazione;
polizza	il documento che prova l'assicurazione;
contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
impresa	la Compagnia assicuratrice;
premio	la somma dovuta all'Impresa;
rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
sinistro	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
indennizzo scoperto	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro; la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato;
franchigia	la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'assicurato;
perdite patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali;
pubblica amministrazione	ogni personalità giuridica la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
responsabilità amministrativa	la responsabilità gravante sull'assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di lavoro o servizio con la P.A., abbia cagionato un danno o una perdita patrimoniale all'Ente di appartenenza, ad altro Ente pubblico o, più in generale alla P.A. o allo Stato;
responsabilità amministrativa contabile	la responsabilità amministrativa gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, PERDITE PATRIMONIALI

Art. 38 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.
2. L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi nonché le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
3. L'Assicurazione è prestata per le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire alla P.A. per fatti colposi connessi alla responsabilità di tipo amministrativo

e contabile regolarmente accertata dagli organi di controllo.

4. Tale estensione di garanzia viene prestata nel limite del massimale presente in polizza.
5. L'assicurazione vale altresì per i fatti commessi dal personale militare alle dipendenze dell'assicurato; si dà atto che l'eventuale personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, posto alle dipendenze dell'assicurato, viene assimilato al personale militare, e, pertanto, a esso parificato.

Art. 39 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

1. L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione, purché presentate all'Assicurato e/o alla P.A. per la prima volta dopo sei mesi dalla stipula della polizza qualora relative a comportamenti colposi anteriori a tale data.
2. Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato o di cessazione dell'attività assicurata, l'Assicurazione è altresì operante per sinistri denunciati all'impresa entro 2 anni successivi alla data di cessazione purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Art. 40 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. La garanzia assicurativa è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato fermo restando che in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Impresa interverrà per la sola quota di responsabilità ascrivibile all'assicurato escluso comunque ogni obbligo solidale.

Art. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei paesi Nato.

Art. 42 - ESCLUSIONI

1. L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:
 - a) fatti dolosi da chiunque commessi;
 - b) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o di titoli al portatore, nonché le perdite patrimoniali derivanti da sottrazione, furto, rapina e incendio.

Art. 43 - CLAUSOLA ASBESTO

L'Assicurazione non comprende i sinistri ascrivibili in tutto o in parte, direttamente o

indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

F.to
IL PRESIDENTE
(Gen.C.A. Andrea De Gennaro)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed effettuando controlli sull'assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd's.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c)

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

